



Fondazione  
Francesco Saverio Nitti

**Regolamento per la regolazione dei  
pagamenti**

Approvato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2016

## Sommario

Art. 1. Premessa .....	3
Art. 2. Personale .....	3
Art. 3. Obblighi fiscali.....	3
Art. 4. Fornitori .....	3
Art. 5. Le Utilities .....	4
Art. 6. Beni di modico valore.....	4
Art. 7. Altri fornitori .....	4

**Art. 1. Premessa**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le procedure di regolazione dei pagamenti fornitori adottate dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti (di seguito “**Fondazione**”).
- 2) Lo sfasamento temporale tra gli impegni assunti in base ai rispettivi obblighi istituzionali/contrattuali e i trasferimenti di cassa effettuati dagli enti sovraordinati, induce ad individuare appositi criteri allorché non si riesca a procedere nei tempi previsti.
- 3) Si rende necessario stabilire i criteri e i parametri che si rendono opportuni per garantire il massimo livello di trasparenza nella gestione delle liquidazioni e dei pagamenti effettuati dalla Fondazione, allorché i fondi, per diverse ragioni, non corrispondono agli impegni presi. Inevitabilmente, si pone il problema di stabilire l’ordine di priorità che occorre perseguire nel gestire i fondi disponibili.

**Art. 2. Personale**

- 1) In primo luogo, la Fondazione, come d’altronde previsto dal legislatore, ha voluto tutelare il Personale. Non sussistono dubbi che la remunerazione deve essere garantita in via prioritaria ed assoluta.
- 2) A questa categoria sono assimilabili tutte le forme di acquisizione di risorse del personale: se queste riguardano le cosiddette forme atipiche, trattandosi, di fatto, di una remunerazione del fattore lavoro, queste devono seguire quelle del lavoro dipendente. Discorso analogo è da seguire per le borse di studio universitarie anch’esse collegate con la disponibilità di una risorsa umana.

**Art. 3. Obblighi fiscali**

- 1) La seconda categoria di debitori da soddisfare è da ricondurre a quella in favore della quale la vigente normativa stabilisce espressamente termini di soddisfacimento degli obblighi. Rientrano in questa categoria, in primis, gli obblighi fiscali (tasse e imposte che, anzi, presentano una priorità assoluta per gli effetti civilistici e penali che possono indurre).
- 2) Sono da ricomprendere in questa categoria anche le remunerazioni dei servizi pubblici, quali la raccolta rifiuti (indipendentemente se espressa in tariffa o in tassa) e gli Stati Avanzamento Lavori – SAL (specifica normativa).
- 3) In caso di necessità, e su specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si potrà optare per un versamento differito degli obblighi fiscali tramite procedure di rateazione o di ravvedimento operoso, tenendo conto degli oneri conseguenti.

**Art. 4. Fornitori**

- 1) Tra i fornitori di beni e servizi presentano un parametro di priorità le istituzioni con un particolare significato socio-istituzionale, come le cooperative e le Onlus, la cui sopravvivenza può dipendere dalle relazioni commerciali che si instaurano con la Fondazione.
- 2) Oltre alla natura del soggetto, anche la finalità degli acquisiti può assumere un suo significato, generato dalle seguenti fattispecie:
  - se sono stati previsti fondi a destinazione vincolata, ne consegue che si è voluto stabilire un canale prioritario per quella determinata tipologia di spesa (la priorità è ancor più evidente se si considera i progetti attivati grazie ad un fondo di finanziamento

specifico, dove utilizzare i fondi disponibili diversi da quelli previsti si rischia di incorrere in una distrazione contrattuale;

- tra i beni acquistati da un'impresa assumo un ruolo di priorità quelli conseguenti all'applicazione di determinate norme: rispondono a questo requisito gli acquisti effettuati per ottemperare le disposizioni insite nelle norme relative alla tutela dei lavoratori o il rispetto delle normative di prevenzione degli incidenti sul lavoro. La sensibilità del legislatore ha fatto sì che queste norme godano di una particolare attenzione ed è quindi consequenziale che soprattutto una Fondazione a partecipazione pubblica vi presti il massimo di attenzione anche nelle modalità di pagamento dei relativi fornitori.

#### **Art. 5. Le Utilities**

- 1) Alcune tipologie di contratti, in particolare quelli miranti alla fornitura delle cosiddette utilities che prevedono, o che possono prevedere, una sospensione immediata della fornitura: rientrano in questa categoria le forniture di energia elettrica, acqua, e prodotti combustibili forniti con modalità continuative o di consegna periodica.
- 2) Trattandosi di situazioni economiche molto variegata, vengono associate a questa figura contrattuale anche altri contratti di fornitura: il servizio di lavanderia, il servizio di mensa per i degenti e i dipendenti, i servizi di facchinaggio e trasporto, etc. La sospensione di uno di questi servizi è, infatti, in grado di impedire la funzionalità delle strutture della Fondazione.
- 3) Assimilabili a questa categoria sono anche:
  - le spese di manutenzione, in quanto il loro soddisfacimento garantisce di poter erogare servizi in condizioni di sicurezza;
  - i creditori per i canoni di leasing (e contratti simili)

#### **Art. 6. Beni di modico valore**

- 1) Gli acquisti di modico valore (il cui importo è ispirato dal limite stabilito dalla Regione Basilicata), normalmente si affrontano con la pronta cassa.
- 2) In mancanza di un limite di riferimento si indica un importo indicativo di euro 500,00.
- 3) Assimilabili a questa fattispecie, sempre per valori modici, sono i fornitori dei beni e servizi definibili a tantum. Se non diversamente specificato in apposite norme sembrano essere i soggetti su cui maggiore possa gravare il ritardo dei pagamenti trattandosi sovente di fornitori non abituali.

#### **Art. 7. Altri fornitori**

- 1) Per tutti gli altri fornitori per cui non esiste una suffragata o documentata ragione per iscritto si procede in base all'ordine di arrivo delle fatture.
- 2) Non è ipotizzabile alcuna via preferenziale per chi offre sconti per pagamenti pronta cassa, se non espressamente prevista nel contratto stipulato nel quadro di acquisto di beni e servizi secondo il Regolamento interno al quale si rinvia.